

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALCAVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1991

Modifica dell'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353: «Provvedimenti urgenti per il processo civile», relativo alla data di entrata in vigore della legge stessa

ONOREVOLI SENATORI. - Il Parlamento, alcuni mesi fa, ha approvato la legge 26 novembre 1990, n. 353, che introduce notevoli innovazioni nel nostro ordinamento giuridico, per quanto riguarda la disciplina del processo civile. L'articolo 92 della predetta legge, sancisce che essa «entra in vigore il 1° gennaio 1992».

Sono note le gravi carenze di carattere organizzativo della giustizia, correttamente sottolineate dal Capo dello Stato che ha preannunciato un messaggio al Parlamento in questa materia, e le preoccupazioni diffuse, in tutte le categorie di operatori giuridici, sulla gravità di tale crisi.

In queste settimane sta venendo sempre più alla luce la inadeguatezza dell'organiz-

zazione giudiziaria e le sue gravi carenze ad affrontare addirittura il problema della criminalità e della giustizia penale, al quale si deve dare correttamente precedenza assoluta.

Le innovazioni introdotte dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, richiedono nuove e maggiori destinazioni di uomini e mezzi al procedimento civile.

È appena il caso di ricordare che codesti provvedimenti, di per sè non sono destinati ad alleviare in qualsiasi misura l'attuale carico di lavoro incombente sul giudice civile, anche a causa del gravissimo arretrato dei procedimenti pendenti esistenti.

D'altra parte gli stessi provvedimenti contemplanò, anzi, un maggiore impiego di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

magistrati quale è conseguente alla trattazione collegiale dell'appello, prevista dall'articolo 55 della predetta legge, che modifica l'articolo 350 del codice di procedura civile.

La preparazione organizzativa dell'amministrazione e quella anche culturale dei diversi operatori giuridici (giudici, cancellieri e avvocati) non appare, allo stato, idonea perchè la legge 26 novembre 1990, n. 353, possa entrare in vigore il 1° gennaio 1992.

L'entrata in vigore di tale legge e delle sue innovazioni, alla scadenza prevista, sarebbe oltremodo precipitosa con ovvie conseguenze negative.

Si deve anche ricordare che è attualmente in avanzato stato di deliberazione il disegno di legge che introduce il giudice di pace nel nostro paese e la cui entrata in vigore è prevista a far tempo dal 1° gennaio 1993.

Anche da questo punto di vista appare opportuno armonizzare l'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, con quella che approverà la introduzione del giudice di pace.

In questo particolare momento le esigenze poste dalla priorità da darsi alla giustizia penale ed alla lotta alla criminalità, esigono che le riserve di uomini e mezzi siano concentrate intorno a questo obiettivo, mentre la introduzione delle innovazioni di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, determinerebbe, all'opposto, una dispersione delle predette risorse, specie umane.

Si propone, perciò, l'accoglimento della proposta formulata con questo disegno di legge e cioè il differimento della entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, alla data del 1° gennaio 1993, nella quale entrerà in vigore anche la normativa relativa al giudice di pace.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 92. - *Entrata in vigore.* - 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993, fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1».